

L'allegazione di una fotocopia del documento d'identità, richiesta per l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce ad un'istanza o attestazione, non può ritenersi elemento estrinseco alla fattispecie. Tale allegazione, infatti, è preordinata all'imputazione delle suddette istanze o attestazioni ad un soggetto che deve essere pienamente consapevole delle conseguenze determinate dalla falsità di quanto attestato o dichiarato; in altri termini serve ad individuare la paternità dell'atto ed esalta il principio di autoresponsabilità. Tali conclusioni, ricollegate alle procedure di evidenza pubblica, assumono particolare rilievo ove si consideri che, la partecipazione alle stesse implica il carattere negoziale e quindi la giuridica rilevanza sia dell'istanza di ammissione sia del documento contenente l'offerta economica. L'allegazione della copia fotostatica del documento di identificazione, infatti, rende certa la riferibilità soggettiva degli atti su menzionati che, per evidenti ragioni di tutela di principi propri di tali procedure (segretezza delle offerte; tutela della par condicio), devono trovare una specifica collocazione, alla quale corrispondono distinti momenti di riscontro da parte del seggio. L'allegazione in parola è riferita a tutte le istanze o attestazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni e non si apprezza la ragione per la quale dalle stesse dovrebbe essere esclusa l'offerta economica, la quale, anche se veicolata da un documento distinto rispetto alla domanda di ammissione alla gara, non può dirsi autonoma in quanto pur sempre attinente alla partecipazione rispetto alla quale assume a momento specificativo di un elemento dell'offerta. Aggiungasi poi, alla detta connessione strutturale tra domanda di partecipazione e separata offerta che, nell'economia delle procedure in questione, la richiamata riferibilità della dichiarazione, trova maggiore giustificazione per l'aspetto funzionale, in ragione del citato carattere negoziale, quindi dell'impegnatività del costituendo rapporto giuridico, segnato dall'insorgenza di posizione giuridiche soggettive attive e passive. Deve quindi concludersi nel senso che la formalità in questione, prevista e sanzionata con l'esclusione, è conforme al dettato normativo ed assolve alla funzione di rendere certa ed incontestabile l'autenticità della sottoscrizione, quindi la provenienza di essa dal soggetto al quale va riferito il contenuto del documento sul quale è stata apposta.